



Città di Galatone

REGOLAMENTO PER L'USO TEMPORANEO DI STRUTTURE, PUBBLICHE

Delibera C.C. n. 67/2012

Delibera C.C. n. 4/2018

REGOLAMENTO PER L'USO TEMPORANEO DI STRUTTURE PUBBLICHE

Art.1. Il Centro Servizi "Cms. Massimo Vitaliano", i locali del Castello Belmonte Pignatelli e l'Atrio del Palazzo Municipale, tutti immobili di proprietà del Comune di Galatone, possono essere concessi in uso – a titolo oneroso – a soggetti diversi, quali Enti Pubblici o di natura privatistica, associazioni, sindacati, cooperative sociali, scuole, ecc., nonché a soggetti privati che ne facciano regolare istanza finalizzata a svolgervi conferenze, convegni, riunioni di lavoro e comunque attività che abbiano un carattere sociale, culturale o promozione del lavoro umano e del territorio, ovvero ancora per allestirvi mostre d'arte, cultura e di artigianato.

Art.2. L'istanza di concessione in uso – compilata nell'apposito stampato fornito dall'Amministrazione Comunale – dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire al competente Ufficio Comunale (Patrimonio) almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa; tale termine può essere ridotto a tre giorni prima per comprovati motivi tecnico-logistici. La stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore richiedente e dovrà indicare in maniera chiara la natura della manifestazione che s'intende organizzare, il titolo della stessa, il periodo di tempo per il quale s'intende occupare il locale stesso, ecc..

Art.3. La durata della concessione in uso dei predetti locali non potrà di norma superare le 5 ore a giornata e i tre giorni complessivi salva diversa autorizzazione da parte dell'Ente proprietario.

Art.4. La concessione in uso dei locali sarà subordinata al versamento anticipato da effettuarsi presso l'Ufficio Economato Comunale o presso la Tesoreria Comunale, di una somma giornaliera che, a seconda della sala o dell'immobile che s'intende utilizzare, viene così stabilita:

- Sala 1° piano castello mq.332,02 (Compresa area di servizio) € 250,00;
- Sala A Castello mq.118,14 (compresa area di servizio) €100,00;
- Sala B Castello mq. 135,32 (compresa area di servizio) €120,00;
- Sala C Castello mq. 112,58 (compresa area di Servizio) € 100,00;
- Sala D Castello mq. 116,14 (compresa area di Servizio) € 100,00;
- Sala E Castello mq. 76,85 (compresa area di servizio) € 75,00;
- Sala F Castello mq. 110,65 (compresa area di servizio) € 100,00;
- Sala G Castello mq. 126,76 (compresa area di servizio) € 120,00;
- Sala H Castello mq. 414,02 (compresa area di servizio) € 270,00;
- Centro Servizi mq. 1045,00 circa (compresi servizi) € 300,00; qualora la richiesta venga effettuata da imprese del territorio comunale e da partiti e movimenti politici per manifestazioni e forum, si applica la tariffa ridotta ad 1/5; tale tariffa verrà diminuita dell'ulteriore 50% per i giorni consecutivi al primo giorno utile della manifestazione;
- Atrio Palazzo Municipale € 50,00;
- Altre sale del Castello € 50,00;
- Disporre la riduzione ad 1/5 di dette tariffe quando i richiedenti siano Associazioni iscritte all'Albo Comunale o manifestazioni patrocinate dal Comune.

- Si dispone altresì l'esenzione del pagamento delle tariffe di affitto per richieste dell'Associazione Azione Cattolica e Scout (AGESCI).

Art.5. L'atto formale di concessione in uso dei locali sarà inviato a cura dell'Ufficio Patrimonio – per conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza – alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando dei Vigili Urbani ed all'Ufficio Economo Comunale;

Art.6. L'Ufficio Patrimonio dovrà predisporre il relativo servizio con particolare riguardo ai seguenti adempimenti:

- a) Provvedere alle comunicazioni di cui all'art.5;
- b) Provvedere alla custodia delle chiavi degli immobili;
- c) Consegnare – con verbale – le chiavi ai concessionari;
- d) Garantire il rispetto del divieto di fumo in sala;
- e) Imporre il rispetto delle suppellettili ivi esistenti;
- f) Imporre l'incombenza della pulizia dei locali ai concessionari prima della riconsegna;
- g) Accertare – al momento della riconsegna – lo spegnimento degli impianti di illuminazione, di riscaldamento, di amplificazione e quant'altro installato;
- h) Accertare – al momento della riconsegna – il buono stato dell'immobile e delle suppellettili, ivi presenti.

Art.7. L'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Patrimonio (con il suo personale incaricato) è sollevato da responsabilità derivante da danni e ammanchi che si dovessero verificare nel corso della manifestazione in pregiudizio del Concessionario.

Art.8. Il Concessionario è direttamente responsabile degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dello svolgimento delle manifestazioni, restando a suo carico qualsiasi conseguente risarcimento del danno.

Art.9. Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano anche in caso di concessione di altri immobili di proprietà comunale a soggetti che ne facciano istanza per svolgere manifestazioni e/o attività elencate all'art. 1 e le cui tariffe saranno determinate a valori ufficiali di mercato.

Art.10. Sono esonerati dal solo pagamento delle somme di cui all'art.4 le scuole di ogni ordine e grado e il Comune di Galatone, nel caso di manifestazioni da essi organizzate, che a qualunque titolo ne facciano richiesta d'uso degli immobili.

Art.11. La concessione di cui sopra potrà essere esclusa per attività incompatibili con la struttura dell'immobile e la funzionalità dello stesso, con la destinazione di agibilità, di sicurezza, di igiene ed incolumità pubblica, attività di vendita e commercializzazione di prodotti.

Nel caso di revoca di autorizzazione all'uso, sospesa o rinviata per motivi di necessità e di interesse pubblico il richiedente che subisce l'azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, né esprimere azioni di rivalsa per spese sostenute in proprio o altro.

Nel caso di revoca il richiedente potrà godere, se possibile, dell'utilizzo di una sala alternativa oppure ottenere la restituzione della tariffa pagata o differire l'evento ad altra data.

Le attività e le manifestazioni per cui sono concessi gli immobili devono essere realizzate direttamente dai soggetti concessionari, con divieto di sub-cessione o di realizzazioni diverse da quelle autorizzate.

Art.12. Resta a carico del Sindaco pro-tempore, in qualità di legale rappresentante del Comune di Galatone, porre in essere tutti gli adempimenti utili a rendere efficace – ad ogni effetto di legge – il presente regolamento.

Norme transitorie e finali.

- I)** Il presente regolamento verrà pubblicato per 30 giorni (trenta giorni) ininterrottamente all'albo online del Comune di Galatone.
- II)** La decorrenza per l'applicazione del presente regolamento viene stabilita per le nuove domande che perverranno dopo l'esecutività del presente regolamento, seguendo l'ordine del protocollo e restando salve le autorizzazioni già rilasciate.
- III)** Per l'interpretazione autentica del presente regolamento si rinvia alle decisioni del Consiglio Comunale sulla singola questione sollevata dal richiedente o dal responsabile del servizio.

“Articolo 13”

<<Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni per l'uso temporaneo di strutture pubbliche per conferenze, incontri e simili, alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario.

“Le domande per la concessione di uso temporaneo di strutture pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare:

- *la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale “è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”;*
- *l'art. 3 della Costituzione Italiana;*
- *la legge 20 giugno 1952, n° 645, nota come Legge “Scelba”;*
- *la legge 25 giugno 1993, n° 205 nota come legge “Mancino”.>>*

(aggiunto con delibera CC. n. 4/2018)